



CITTA' DI VALMONTONE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 17

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023.

Del 26.04.2023

L'anno 2023

Il giorno 26

aprile

ore 9.56

si è riunito

il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di Legge.

Risultano:

		PRES. TE	ASS. TE			PRES. TE	ASS. TE
1. MIRKO NATALIZIA	Presidente	Si		10. PIZZUTI PIERLUIGI	Consigliere	Si	
2. ALBERTO LATINI	Sindaco	Si		11. MATRIGIANI ROBERTO	Consigliere	Si	
3. BERNABEI VERONICA	Consigliere	Si		12. MUJIC LAURA	Consigliere	Si	
4. MARCO GENTILI	Consigliere	Si		13. ANGELUCCI M. GRAZIA	Consigliere		Si
5. ZIANNA ELEONORA	Consigliere	Si		14. ATTIANI PIERO	Consigliere	Si	
6. LEONE MATTEO	Consigliere	Si		15. PETRUCCI ALESSIA	Consigliere		Si
7. PIZZUTI GIULIO	Consigliere	Si		16. PIZZUTI CATERINA	Consigliere		Si
8. CERCI WALTER	Consigliere	Si		17. BELLOTTI MASSIMILIANO	Consigliere		Si
9. NARDECCHIA FLORIANA	Consigliere	Si					

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Mirko NATALIZIA

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, incaricato del verbale, Dott. Vincenzo GALLUCCIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> X FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> contrario in quanto:	IL DIRIGENTE DEL SETTORE I F.to Dott. Gianluca PETRASSI
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> X FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> contrario in quanto:	IL DIRIGENTE DEL SETTORE I F.to Dott. Gianluca PETRASSI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
«*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/rif
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione ARERA n. 493/2020/R/rif
- la Deliberazione ARERA n. 138/2021/R/rif;
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario

Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Deliberazione n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
 - *a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
 - *b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
 - *c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 - *d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”;*

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTI:

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

- *approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del DL 228/2021 con il quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50 del 17/5/2022 che testualmente recita: *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*

DATO atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2023;

DATO atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

RILEVATO, pertanto, che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 3.634.000,00 di cui € 2.581.910,00 (71,04%) per costi variabili ed € 1.052.090,00 (28,96%) per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CONSIDERATO, inoltre, che le previsioni di entrata sono collegabili al 60% delle utenze domestiche e al 40% delle utenze non domestiche ottenendo le seguenti suddivisioni:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi	631.254,00	420.836,00
Costi variabili	1.549.146,00	1.032.764,00

VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 158/1999 rubricato “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche”

-che, al comma 1) stabilisce *“ai sensi dell'articolo 4 comma 2 l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa della categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1) al presente decreto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali”* (Ka);

-che, al comma 4) del predetto articolo 5 stabilisce *“la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1) al presente decreto”*(Kb);

VISTO l’articolo 6 del D.P.R. 158/1999 rubricato *“Calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche”*

-che, al comma 1) stabilisce *“ per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1) al presente decreto ”* (Kc);

-che, al comma 2) del predetto articolo 6 *“per l’attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq/ ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1)”* (Kd)

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegato al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 ;

CONSIDERATO che

- in particolare per le utenze non domestiche assume rilevanza nel territorio comunale il Polo Turistico Integrato, iniziativa economico-ricreativa – ludico-educazionale realizzata nell’ambito del programma di interventi di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 636 del 18/9/2000:
- la predetta iniziativa si basa su studi che hanno analizzato la posizione geografica, la presenza di attività simili, l’utenza stanziale e turistica nonché l’assenza di iniziative analoghe nelle regioni del centro sud d’Italia;
- l’area interessata comprende quattro comparti: un comparto di circa 60 ettari destinato al parco divertimenti, oltre un comparto commerciale, uno ricreativo ed infine un comparto sportivo per complessivi ulteriori 90 ettari collegate con la viabilità nazionale autostradale, facilmente raggiungibile sia dal Sud che dal centro Nord Italia;
- il Parco comprende una serie di attività riconducibili ai seguenti sottosistemi:
 - attività ludiche-ricreative che comprendono attrazioni, giochi, spettacoli all’aperto e al chiuso;
 - attività funzionali al pubblico che comprendono i servizi dedicati alla ristorazione ed alla vendita, quali negozi a tema;
 - attività funzionali al Parco che comprendono servizi specifici, viabilità, logistica, impianti, parcheggi, ecc.;
- l’outlet comprende oltre 200 attività commerciali.

- Il D.P.R 158/1999, a cui fa riferimento il comma 651 dell’art. 1 della legge 147/2013, così come per la TARES applicata nel 2013, il comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, stante la sua datazione non comprende categorie a cui assimilare le tipologie di attività sopradescritte sia per qualità, nel caso del Parco Divertimenti, che per quantità nel caso dell’outlet, poiché i coefficienti di produzione dei rifiuti previsti nel predetto D.P.R. 158/1999 essendo parametrati ad un livello di produzione stanziale, non risultano idonei a contemplare, pur nel range minimo e massimo stabilito dal D.P.R. 158, i quantitativi di rifiuti generati dal notevole

afflusso di visitatori delle attività facenti parte del compendio commerciale, determinando altrimenti una iniqua applicazione della tassa.

- Conseguentemente si ritiene necessario dover distinguere tra le attività commerciali e di somministrazione inserite nel complesso dell'Outlet da quelle presenti nel resto del territorio comunale. Per tali attività occorre inserire n. 2 sottocategorie:
- la prima con la denominazione "Attività commerciali beni durevoli – Outlet - " sottocategoria della 14, la seconda con la denominazione "Attività di somministrazione –Outlet – " sottocategoria della 22 al fine di attribuire a quest'ultime coefficienti più consoni alla capacità di produrre rifiuti rispetto alle attività prettamente locali. Nello specifico, per quanto riguarda la parte variabile, ritenuto come sopra evidenziato che esistono circostanze particolari riferite alla specifica situazione si ritiene necessario dover derogare dal limite massimo.
- Per quanto riguarda il Parco giochi, ritenuta l'impossibilità di individuare una categoria specifica all'interno del D.P.R 158/1999 in cui catalogare l'attività che si svolge all'interno della struttura, in considerazione anche delle particolari modalità di raccolta dei rifiuti, delle quantità rilevate negli anni 2011 e 2012, della periodicità della attività e della capillarità della differenziazione svolta a cura e spese dalla società si ritiene dover inserire una sottocategoria all'interno della categoria 4 con la denominazione " Parco divertimenti" (più attinente sulla base dei coefficienti evidentemente strutturati per superfici di considerevole ampiezza in riferimento alla parte fissa della tariffa
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992 nella misura fissata dalla provincia di Roma con delibera in corso di validità;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 26/04/2023 il quale disciplina le riduzioni/agevolazioni tariffarie da applicare alla TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO CHE il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15, in data 22.05.2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Uditi gli interventi resi dai Consiglieri Comunali sul presente punto riportati integralmente nella trascrizione della registrazione della seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti n. 13

Assenti n. 4 (Angelucci M.G., Bellotti M., Petrucci A., Pizzuti C.)

con voti

favorevoli: n. 11

contrari: n. 2 (Attiani P., Gentili M.)

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante del presente atto;
2. Di dare atto che in forza del regolamento comunale per la disciplina della TARI verranno applicate le seguenti riduzioni e agevolazioni, il cui costo è posto a carico delle tariffe TARI:

Riduzione/agevolazione	Quota fissa	Quota variabile
Art. 21 regolamento abitazione a disposizione		€ 30.000,00
Art. 23 del regolamento (compostaggio)		€ 30.000,00
Art. 24 del regolamento (Riciclo)		€ 150.000,00
Totale		€ 210.000,00
Art. 26 del regolamento (Agevolazioni)		€ +30.000,00
Contributo comune agevolazioni		€ -30.000,00

3. Di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui servizi e sui rifiuti di cui all'allegato -A- formante atto integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. Di approvare per l'anno 2023 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti i sulle UTENZE DOMESTICHE di cui all'allegato -B - formante atto integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. Di approvare per l'anno 2023 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sulle UTENZE NON DOMESTICHE di cui all'allegato -C- formante atto integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con delibera in corso di validità;
7. Dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario;
8. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti n. 13

Assenti n. 4 (Angelucci M.G., Bellotti M., Petrucci A., Pizzuti C.)

con voti

favorevoli: n. 11

contrari: n. 2 (Attiani P., Gentili M.)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000

ALLEGATO A**Criteria per la determinazione delle tariffe: suddivisione spesa tra utenze domestiche e utenze non domestiche.**

Costi fissi da piano finanziario € 1.052.090,00 28,96 %	Utenze domestiche	60% 631.254,00 €	Importo totale 631.254,00 €	
	Utenze non domestiche	40% 420.836,00 €	Importo totale € 420.836,00 €	
Costi variabili da piano finanziario € 2.581.910,00 71,04%	Utenze domestiche	60% Pari ad 1.549.146,00 €	Importo parziale	1.549.146,00 €
			Riduzioni	+60.000,00 €
			Importo totale	1.609.146,00 €
	Utenze non domestiche	40% Pari ad 1.032.764,00 €	Importo parziale	1.032.764,00 €
			Riduzioni	+ 150.000,00 €
			Importo totale	1.182.764,00 €

ALLEGATO B**UTENZE DOMESTICHE**

Tipologia		
	Ka	Kb
Nucleo da 1 componente	0,86	0,92
Nucleo da 2 componenti	0,94	1,72
Nucleo da 3 componenti	1,02	2,2
Nucleo da 4 componenti	1,1	2,68
Nucleo da 5 componenti	1,17	3,04
Nucleo da 6 componenti o più	1,23	3,54

Tipologia	TARIFFE	
	Quota Fissa €/mq	Variabile €
Nucleo da 1 componente	0,710	111,67
Nucleo da 2 componenti	0,776	208,77
Nucleo da 3 componenti	0,842	267,03
Nucleo da 4 componenti	0,908	325,29
Nucleo da 5 componenti	0,966	368,99
Nucleo da 6 componenti o più	1,015	429,68

ALLEGATO C**UTENZE NON DOMESTICHE**

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,592	5,650
2	Cinematografi e teatri	0,450	4,120
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,520	4,800
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,768	6,981
5	Stabilimenti balneari	0,582	5,559
6	Esposizioni, autosaloni	0,399	3,650
7	Alberghi con ristorante	1,539	14,670
8	Alberghi senza ristorante	1,139	10,980
9	Case di cura e riposo	1,470	13,550
10	Ospedale	1,700	15,670
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,470	13,550
12	Banche ed istituti di eredito	0,860	7,890
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,220	11,260
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,440	13,210
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,860	7,900
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,590	14,630
	- idem utenze giornaliere	3,180	29,260
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,120	10,320
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,965	9,100
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,260	11,580
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,805	8,200
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,835	8,100
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,250	42,054
	- idem utenze giornaliere	6,500	120,480
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,168	33,720
24	Bar, caffè, pasticceria	2,450	30,974
	- idem utenze giornaliere	4,900	104,208
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,340	21,550
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,255	21,500
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,230	62,924
28	Ipermercati di generi misti	1,980	18,200
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,580	100,000
	- idem utenze giornaliere	13,160	109,600
30	Discoteche, night-club	1,612	16,830
31	Attività commerciali beni durevoli - outlet	2,104	42,220
32	Attività somministrazione- outlet	13,477	54,178
33	Parco divertimenti	0,540	7,285

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Quota fissa	Quota variabile	Tariffa totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,765	1,619	2,384
2	Cinematografi e teatri	0,581	1,180	1,761
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,672	1,375	2,047
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,993	2,000	2,993
5	Stabilimenti balneari	0,753	1,593	2,346
6	Esposizioni, autosaloni	0,516	1,046	1,562
7	Alberghi con ristorante	1,990	4,203	6,193
8	Alberghi senza ristorante	1,473	3,146	4,619
9	Case di cura e riposo	1,901	3,882	5,783
10	Ospedale	2,198	4,489	6,687
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,901	3,882	5,783
12	Banche ed istituti di credito	1,112	2,260	3,372
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,578	3,226	4,804
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,862	3,784	5,646
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,112	2,263	3,375
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,056	4,191	6,247
	- idem utenze giornaliere	4,112	8,382	12,494
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,448	2,956	4,404
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,248	2,607	3,855
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,629	3,317	4,946
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,040	2,349	3,389
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,080	2,320	3,400
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,202	12,047	16,249

	- idem utenze giornaliere	8,405	34,515	42,920
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,096	9,660	13,756
24	Bar, caffè, pasticceria	3,168	8,873	12,041
	- idem utenze giornaliere	6,336	29,853	36,189
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,026	6,174	9,200
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,916	6,159	9,075
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,470	18,026	23,496
28	Ipermercati di generi misti	2,560	5,214	7,774
29	Banchi di mercato genere alimentari	8,508	28,648	37,156
	- idem utenze giornaliere	17,017	31,398	48,415
30	Discoteche, night-club	2,084	4,821	6,905
31	Attività commerciali beni durevoli - outlet	2,721	12,095	14,816
32	Attività somministrazione- outlet	17,388	15,521	32,909
33	Parco divertimenti	0,698	2,087	2,785

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Mirko Natalizia

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Galluccio

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Valmontone: www.comune.valmontone.rm.it - Sezione Albo Pretorio "on-line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii

Valmontone, lì 08/05/2023

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Gianluca Petrassi

Per copia conforme all'originale

Valmontone, lì 08/05/2023

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Gianluca Petrassi